

Per la categoria dei consorzi "non stabili", di cui all'art. 2602 c.c., l'art. 10, comma 1, lett. e), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. prevede la sottoposizione alla disciplina di cui al successivo art. 13, il cui comma 5bis recita "è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta", con la precisazione (comma 6) che "L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori". Il significato di tale disposizione è evidentemente quello di vietare che insorgano modificazioni nella composizione soggettiva del consorzio, quanto meno nella fase compresa fra la presentazione dell'offerta e l'aggiudicazione dell'appalto. Tale disciplina è perfettamente coerente con il regime di responsabilità delle singole consorziate nei confronti della stazione appaltante - in relazione all'esecuzione delle prestazioni previste nello stipulando contratto di appalto - contenuto nell'art. 13, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., a mente del quale "L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo". Tale disposizione, infatti, riconferma la responsabilità delle singole consorziate proprio alla formulazione dell'offerta, con la conseguenza che - ove successivamente ad essa vi fosse un mutamento della compagine consortile - le nuove consorziate, pur potendo di fatto vedersi assegnata l'esecuzione di parte dei lavori appaltati, potrebbero, in caso di inadempimento, invocare la mancanza di un vincolo giuridico nei confronti dell'appaltante; ed è proprio per evitare simili evenienze che il citato art. 13, comma 5bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. impone l'immutabilità della composizione soggettiva del consorzio nella fase compresa tra la presentazione dell'offerta e l'aggiudicazione dell'appalto.